



Il Ministro della Difesa

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il “Codice dell’ordinamento militare” e, in particolare, l’articolo 1826-bis, così come introdotto dall’articolo 10, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”, il quale, più nel dettaglio:

- al comma 1, dispone “Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l’attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali ...” l’istituzione un fondo volto ad attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario e a “riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi”;

- al comma 2, prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano definiti annualmente i criteri per l’attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1;

- ai commi 3 e 4 stabilisce, infine, che “in fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse derivanti da:

a) riduzione del fondo di cui all’articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall’anno 2018;

b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l’anno 2018, euro 10,5 milioni per l’anno 2019, euro 9,5 milioni per l’anno 2020, euro 9,9 milioni per l’anno 2021, euro 11,1 milioni per l’anno 2022, euro 10,2 milioni per l’anno 2023, euro 9,6 milioni per l’anno 2024, euro 9,5 milioni per l’anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall’anno 2026.”, e che le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con “eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.”;

Visto

il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 e, in particolare, l’articolo 11, comma 14, a mente del quale a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono estese agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le seguenti disposizioni di recepimento del provvedimento di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale militare non dirigente delle Forze



armate:

- a) articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302;
- b) articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;
- c) articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52;

- Considerato** che agli oneri discendenti dal presente decreto si provvede:
- a) mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al citato articolo 1826-bis, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, sul quale gravano anche gli oneri recati dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 gennaio 2021, adottato a mente dello stesso articolo 1826-bis, registrato alla Corte dei conti, Registro Ministeri istituzionali - Difesa e Interno - n. 349, in data 11 febbraio 2021, concernente "*istituzione dei Compensi forfettari di impiego e di guardia per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali delle Forze armate volti a fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo*";
 - b) con "*eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione*" in attuazione del comma 4 del citato articolo 1826-bis;
- Visti** i decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernenti, rispettivamente per l'anno 2018 e per l'anno 2019, l'attribuzione degli specifici compensi di funzione per maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica:
- 1° agosto 2019, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019, Registro Ministeri istituzionali - Interno e Difesa - n. 1851;
 - 28 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2021, Registro Ministeri istituzionali - Interno e Difesa - n. 189;
- Considerato** che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto interministeriale del 28 dicembre 2020, le risorse residue, rese disponibili per l'esercizio finanziario 2020, ammontano complessivamente a euro 2.541.738, di cui euro 2.275.865 attestata sullo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ed euro 265.873 attestata sullo Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- Ritenuto** che gli specifici compensi da istituire a mente del citato articolo 1826-bis, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, a favore dei maggiori e dei tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, nell'ottica e in linea con la "*dirigenzializzazione*" dei destinatari avvenuta a mente del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono definiti quali incentivi alla valorizzazione delle specifiche funzioni di comando e controllo, di direzione, di indirizzo e di coordinamento delle unità dipendenti, nell'ambito dei programmi complessi di approntamento dello strumento militare a garanzia della sicurezza internazionale e della difesa del Paese nonché nella più generale prospettiva dell'efficientamento dei servizi istituzionali;
- Vista** l'informativa agli organismi della Rappresentanza militare di cui alla lettera dello Stato maggiore della Difesa prot. M_D SSMD REG2021 0073446 in data 19



aprile 2021;

Vista la delibera n. 51/XII in data 22 aprile 2021 del Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare;

Vista la proposta dello Stato maggiore della Difesa come da lettera protocollo n. M_D SSMD REG2021 0167506 in data 16 settembre 2021,

DECRETA

Articolo 1

(Specifici compensi di funzione per maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti)

1. Per l'anno 2020, l'attribuzione degli specifici compensi di funzione a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, le cui misure lorde sono stabilite nella Tabella A allegata al presente decreto e di esso costituente parte integrante, avviene nel rispetto dei presupposti, dei criteri e secondo le modalità attuative previsti dagli articoli 1, 2, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto interministeriale 1° agosto 2019 citato in premessa.
2. I compensi di cui al comma 1, non spettano al personale per le mensilità in cui risulta, per almeno 15 giorni calendariali:
 - a) percettore dell'indennità di comando di cui all'articolo 10, legge 23 marzo 1983, n. 78;
 - b) in posizione di comando presso amministrazione diversa dalla Difesa;
 - c) inviato in missione all'estero ai sensi degli articoli 1807, 1808 e 1809 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - d) in servizio ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

Articolo 2

(Disposizioni finanziarie e finali)


1. Per il corrente esercizio finanziario agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a complessivi euro 7.398.210,78, si provvede:
 - a) quanto a euro 5.017.028,42, mediante l'utilizzo delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1826-bis, commi 3 e 4, del Codice dell'ordinamento militare, ripartiti sui pertinenti capitoli di "cedolino unico" dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;
 - b) quanto a euro 2.381.182,36, mediante l'utilizzo dei residui, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2020, ripartiti sui pertinenti capitoli di "cedolino unico" dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per euro 2.275.865,00, e sullo Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per euro 105.317,36.
2. Eventuali risorse residue sono destinate in via prioritaria a finanziare esigenze relative ad annualità future.
3. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto interministeriale 1° agosto 2019, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma,

14 GEN 2022

IL MINISTRO DELLA DIFESA



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



Difesa

Reg. ALLA CORTE DEI CONTI

Addi 07 FEB 2022

Reg. n. Fog. n.

3

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE



**SPECIFICO COMPENSO DI FUNZIONE PER MAGGIORI E TENENTI
COLONNELLI**

| GRADO | IMPORTI MENSILI LORDI in euro | IMPORTI ANNUALI LORDI MASSIMI in euro |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti) | € 105 | € 1.260 |
| Maggiore (e gradi corrispondenti) | € 90 | € 1.080 |

